DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO STRAORDINARIO

Art. 2

Misure di sostegno al reddito

Sono prorogati per ulteriori sei mesi, a decorrere dalle rispettive scadenze, anche in deroga alla normativa vigente in materia, su richiesta delle aziende, i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. La predetta misura puo' essere concessa nel limite massimo di L. 1.300.000.000 ed il relativo onere e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Versione in vigore dal 28 luglio 1998, non più in vigore dal 27 settembre 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario
Estremi	Decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-lavoro-straordinario/art-2-misure-di-sostegno-al-reddito/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it